

Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, porta a porta, in una manifestazione o in una fiera

Edizione 2007

Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna


sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Fattispecie	3
2	Regime doganale di ammissione temporanea	3
2.1	In generale.....	3
2.2	Modo di procedere all'atto dell'importazione del bene	4
2.3	Modo di procedere in caso di conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea attraverso immissione in libera pratica	5
2.3.1	In generale.....	5
2.3.2	Prima dell'immissione in libera pratica il bene è stato venduto da un fornitore estero A ad un acquirente B	5
2.3.3	Prima dell'immissione in libera pratica il bene è stato venduto da un fornitore estero A ad un acquirente B e dall'acquirente B ad un terzo	6
2.4	Modo di procedere in caso di conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione	6
3	Regime doganale di immissione in libera pratica	7
3.1	In generale.....	7
3.2	Modo di procedere all'atto dell' importazione del bene	7
3.3	Modo di procedere alla riesportazione di un bene non venduto in Svizzera.....	8

1 Fattispecie



Il fornitore estero A trasporta il bene in territorio svizzero al fine di venderlo per strada o porta a porta (art. 40a CO) oppure in una manifestazione o in una fiera. Al momento dell'importazione l'eventuale acquirente B non esiste ancora.

Il trasporto del bene oltre confine non è considerato una fornitura ma semplicemente un suo spostamento in territorio svizzero. All'atto dell'importazione è il fornitore estero A ad avere il potere decisionale, sotto un profilo economico, sull'oggetto.

La persona assoggettata all'obbligo di dichiarazione può scegliere, al momento del trasporto del bene in Svizzera, tra i seguenti regimi doganali:

- Regime doganale di ammissione temporanea (si veda cifra 2);
- Regime doganale d'immissione in libera pratica (si veda cifra 3).

In caso di una vendita avvenuta con successo, il fornitore estero A fornisce il bene in territorio svizzero, fatto che può motivarne il suo obbligo fiscale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein rilasciano informazioni più dettagliate in merito.

2 Regime doganale di ammissione temporanea

2.1 In generale

Un bene che un fornitore estero A porta nel territorio doganale svizzero per la vendita incerta per strada, porta a porta, in una manifestazione o in una fiera, può essere dichiarato per il regime doganale di ammissione temporanea se l'identità del bene può essere certificata.

Nel regime doganale di ammissione temporanea il debito IVA o l'obbligazione doganale vengono condizionatamente assoggettati. L'IVA e i tributi doganali vengono garantiti attraverso depositi in contanti o atti di fideiussione. La garanzia viene liberata se il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente.

Si consiglia il regime doganale di immissione temporanea se

- sono dovuti tributi doganali sul bene importato;
- il fornitore estero A non è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein;
- il fornitore estero A è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, ma non può far valere o può far valere solo in parte l'IVA quale imposta precedente nel conteggio successivo con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein .

Se un bene viene imposto secondo il regime doganale di ammissione temporanea e se, entro il termine di validità di tale regime, il fornitore estero A lo vende all'acquirente B, egli ottiene il permesso di effettuare una fornitura in territorio svizzero esente dall'IVA (art. 19 cpv. 2 cifra 3 LIVA). Un fornitore A iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein può effettuare tale vendita in esenzione da imposta. La medesima cosa vale per l'acquirente B nel caso in cui egli rivenda il bene prima della conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea.

2.2 Modo di procedere all'atto dell'importazione del bene

Il bene va portato presso un ufficio doganale competente e lì dichiarato per il regime doganale di ammissione temporanea.

Con la dichiarazione doganale sono da presentare un giustificativo di valore in tre esemplari (fattura proforma), un eventuale certificato d'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. La fattura proforma deve contenere per ogni bene dello stesso tipo le sue caratteristiche identificative quali quantità (p.es. numero dei pezzi) e valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. Se mancano tali informazioni sulla fattura proforma, esse possono anche venire registrate su una lista dettagliata separata.

La dichiarazione presso l'ufficio doganale può essere effettuata unicamente durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Gli orari possono variare da ufficio a ufficio. Sono disponibili su www.ezv.admin.ch (Pagina iniziale → Accedere direttamente → Indirizzi degli uffici doganali).

Quale importatore e destinatario va indicato sulla dichiarazione doganale:

- il fornitore estero A (cognome e domicilio) presso il primo luogo in cui pensa di poter vendere il bene, se non è registrato come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.
- il fornitore estero A (cognome e domicilio) presso l'indirizzo del suo rappresentante fiscale in Svizzera, se è registrato come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

L'IVA sul bene importato viene calcolata sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in territorio svizzero. Come tale vale il prezzo dedotta l'IVA, che il fornitore estero A vuole conteggiare ad un eventuale acquirente svizzero B. Se il prezzo da pagare da parte di tale acquirente non è ancora stabilito al momento della dichiarazione doganale, il valore di mercato corrisponde al prezzo che il fornitore estero A spera di raggiungere in Svizzera. Sulla fattura proforma risp. lista dettagliata da presentare con la dichiarazione doganale è da comprovare il prezzo di vendita previsto risp. sperato. Tale prezzo può essere documentato o con listini dei prezzi o con altri documenti adeguati. Se esistono dubbi concernenti l'esattezza delle indicazioni dei prezzi, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta.

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il regime di ammissione temporanea.

L'IVA all'importazione del bene e i tributi doganali sono garantiti per mezzo di depositi in contanti o atti di fideiussione. La garanzia viene liberata (depositi in contanti rimborsati e atti di fideiussione sgravati), se il regime doganale di ammissione temporanea è stato concluso regolarmente.

I tributi imposti condizionatamente (IVA e tributi doganali) diventano esigibili a mancata conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea. Gli uffici doganali prestano alla corretta imposizione la medesima attenzione come nel caso in cui il bene fosse stato immesso in libera pratica.

2.3 Modo di procedere in caso di conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea attraverso immissione in libera pratica

2.3.1 In generale

Per un bene venduto in Svizzera e non riesportato la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea e l'immissione in libera pratica sono da effettuare entro il termine stabilito. A tal fine occorre presentare la decisione di imposizione per l'ammissione temporanea e la dichiarazione doganale per immissione in libera pratica.

L'immissione di un bene in libera pratica può essere effettuata presso ogni ufficio doganale competente. A tal riguardo occorre operare la seguente distinzione:

- il bene è stato venduto dal fornitore estero A a un acquirente B entro il termine stabilito per la conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea e prima dell'immissione in libera pratica. La procedura si fonda sulla cifra 2.3.2;
- il bene è stato venduto dal fornitore estero A a un acquirente B e dall'acquirente B ad un terzo entro il termine stabilito per la conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea e prima dell'immissione in libera pratica. La procedura si fonda sulla cifra 2.3.3;

2.3.2 Prima dell'immissione in libera pratica il bene è stato venduto da un fornitore estero A ad un acquirente B

Per il bene venduto in Svizzera e non riesportato la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea viene richiesta entro il termine stabilito mediante immissione in libera pratica.

Con la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica sono da presentare un giustificativo di valore, un eventuale certificato di origine e altri documenti necessari per l'imposizione. Il giustificativo di valore può essere fornito con una copia della fattura del fornitore A, con una ricevuta del pagamento in contanti, con uno scontrino di cassa, con una cedola della cassa di registrazione, con un libro contabile tenuto in occasione della vendita o con un documento appropriato.

Nella dichiarazione doganale l'acquirente B è da indicare quale importatore e destinatario. Se in territorio svizzero sono stati venduti beni a più acquirenti, una dichiarazione doganale è per principio da presentare per ogni singolo acquirente. La seguente semplificazione diverge da quanto detto sopra: se gli acquirenti non sono iscritti quali contribuenti presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein o sono iscritti come tali ma non hanno diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, i beni venduti a tali acquirenti possono essere dichiarati su un'unica dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. In tale dichiarazione c'è da indicare come importatore e destinatario "diversi".

L'acquirente B è da indicare quale importatore e destinatario, anche se il fornitore estero A è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e la procedura semplificata per beni importati (dichiarazione d'adesione) è stata autorizzata. La dichiarazione d'adesione prevede infatti unicamente l'imposizione volontaria delle forniture il cui luogo si trova all'estero.

Per calcolare l'IVA in caso di immissione del bene in libera pratica è determinante il contratto di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente B.

L'IVA viene calcolata sulla controprestazione, dedotta l'IVA, che l'acquirente B versò al fornitore estero. Se esistono dubbi concernenti l'esattezza di tale controprestazione, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta.

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica.

2.3.3 Prima dell'immissione in libera pratica il bene è stato venduto da un fornitore estero A ad un acquirente B e dall'acquirente B ad un terzo. Per il bene venduto in Svizzera e non riesportato, la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea viene richiesta entro il termine stabilito mediante l'immissione in libera pratica.

Con la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica sono da presentare un giustificativo di valore, un eventuale certificato di origine e gli altri documenti necessari per l'imposizione. Il giustificativo di valore può essere fornito con una copia della fattura del fornitore B, con una ricevuta del pagamento in contanti, con uno scontrino di cassa, con una cedola della cassa di registrazione, con un libro contabile tenuto in occasione della vendita o con un documento appropriato.

La terza persona (acquirente C) deve figurare nella dichiarazione doganale quale importatore e destinatario.

Per calcolare l'IVA in caso di immissione del bene in libera pratica è determinante il contratto di vendita tra il fornitore B e l'acquirente C.

L'IVA viene calcolata sulla controprestazione, dedotta l'IVA, che l'acquirente C deve pagare al fornitore B. Se esistono dubbi concernenti l'esattezza di tale controprestazione, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta.

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica.

2.4 Modo di procedere in caso di conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione

Il bene è da portare presso un ufficio doganale competente e da dichiarare entro il termine stabilito per la conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione. Con la dichiarazione doganale deve essere presentata la decisione d'imposizione per l'ammissione temporanea.

Se il regime doganale di ammissione temporanea è concluso regolarmente, la garanzia per l'IVA e per i tributi doganali viene liberata (restituzione nel caso di depositi in contanti risp. liberazione nel caso di fidejussioni).

3 Regime doganale di immissione in libera pratica

3.1 In generale

Se un fornitore estero A porta in Svizzera un bene per la vendita incerta per strada, porta a porta, in una manifestazione o fiera, egli può dichiarare il bene per immissione in libera pratica. L'IVA e i tributi doganali sono definitivamente dovuti.

Se un bene è immesso in libera pratica, la sua riesportazione può portare solo a determinate condizioni alla restituzione dell'IVA riscossa all'importazione. Tale domanda è da presentare nella dichiarazione doganale di esportazione (si veda cifra 3.3). Lo stesso vale per la restituzione dei tributi doganali per effetto della riesportazione.

Se il fornitore estero A non è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein o è iscritto come tale ma non ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente (che dovrebbe essere la regola), è consigliabile dichiarare il bene per il regime doganale di ammissione temporanea. Lo stesso vale se i tributi doganali sono dovuti.

Se il fornitore estero A è iscritto come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, la vendita di un bene immesso in libera pratica deve essere tassata. Egli può fare valere quale imposta precedente l'IVA riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane nel conteggio successivo con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, sempreché egli abbia diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente e le condizioni dell'articolo 38 segg. LIVA siano adempite. La riesportazione dei beni non venduti deve essere comprovata mediante un documento di esportazione.

3.2 Modo di procedere all'atto dell'importazione del bene

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e lì dichiarato per l'immissione in libera pratica.

Con la dichiarazione doganale sono da presentare un giustificativo di valore (fattura proforma), un eventuale certificato d'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. La fattura proforma deve contenere per ogni bene dello stesso tipo la quantità (p.es. numero dei pezzi) e il valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. Essa deve inoltre contenere le indicazioni riguardanti il luogo della vendita (p.es. sulla strada a Lugano, a porta a porta a Berna, a una manifestazione a Zurigo oppure a una fiera a Ginevra). Se mancano tali informazioni sulla fattura proforma, esse possono anche venire registrate su una lista dettagliata separata.

La dichiarazione presso l'ufficio doganale può essere effettuata unicamente durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Gli orari possono variare da ufficio a ufficio. Sono disponibili su www.ezv.admin.ch (Pagina iniziale → Accedere direttamente → Indirizzi degli uffici doganali).

Quale importatore e destinatario va indicato sulla dichiarazione doganale:

- il fornitore A (cognome e domicilio) presso il primo luogo dove pensa di poter vendere il bene, se non è registrato come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.
- il fornitore A (cognome e domicilio) presso l'indirizzo del suo rappresentante fiscale in Svizzera, se è registrato come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

L'IVA sul bene importato viene calcolata sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in territorio svizzero. Come tale vale il prezzo dedotto l'IVA, che il fornitore estero A vuole conteggiare ad un eventuale acquirente B. Se il prezzo da pagare da parte di tale acquirente non è ancora stabilito al momento della dichiarazione doganale, il valore di mercato corrisponde al prezzo che il fornitore estero A spera di raggiungere in Svizzera. Il fornitore estero A deve indicare nella fattura proforma il prezzo di vendita previsto risp. sperato. Tale prezzo deve essere documentato o con listini dei prezzi o con altri documenti adeguati. Se esistono dubbi concernenti l'esattezza delle indicazioni dei prezzi, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta.

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il regime di ammissione temporanea.

Se il fornitore estero A incassa alla vendita di un bene un prezzo più basso di quello sperato o stimato dall'ufficio doganale, l'IVA riscossa in eccesso può essere restituita entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata riscossa. Tali domande sono da indirizzare alla Direzione di circondario competente per l'ufficio doganale d'entrata. Non viene restituita l'IVA in eccesso, se il fornitore estero A è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e ha il diritto di deduzione integrale dell'imposta precedente.

Con la richiesta di restituzione dell'IVA in eccesso deve essere allegata la prova della controprestazione ottenuta alla vendita con una copia della fattura del fornitore A, una ricevuta del pagamento in contanti, uno scontrino di cassa, una cedola della cassa di registrazione, un libro contabile tenuto in occasione della vendita o altri documenti appropriati. Inoltre alla richiesta è da allegare il documento di importazione originale. Per la restituzione bisogna inoltre indicare nella richiesta il conto bancario o postale oppure allegare una polizza di versamento.

3.3 Modo di procedere alla riesportazione di un bene non venduto in Svizzera

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per l'esportazione.

Nella dichiarazione doganale, come esportatore va indicato:

- il fornitore A (cognome e domicilio) presso il luogo in cui per l'ultima volta ha offerto il bene per la vendita, se non è registrato come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.
- il fornitore A (cognome e domicilio) presso l'indirizzo del suo rappresentante fiscale in Svizzera, se è registrato come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Se il fornitore estero A non è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein o è iscritto come tale ma non ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, egli può, per effetto della riesportazione del bene, richiedere l'IVA riscossa all'importazione, a determinate condizioni.

La restituzione dell'IVA riscossa all'importazione e degli eventuali tributi doganali sono da richiedere nella dichiarazione doganale. Essa deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

- bene estero di ritorno; viene richiesta la restituzione dell'imposta sul valore aggiunto risp. dell'imposta sul valore aggiunto e dei tributi doganali;
- indirizzo del destinatario all'estero;
- data e numero del documento d'importazione.

Alla richiesta di restituzione dell'IVA riscossa all'importazione e degli eventuali tributi doganali sono da allegare i seguenti documenti:

- una richiesta di rimborso sotto forma di lettera nella quale si indica il motivo della riesportazione (si può rinunciare alla richiesta di rimborso se la richiesta e la riesportazione sono indicate nella dichiarazione doganale d'esportazione);
- il documento / i documenti d'importazione (nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata);
- una lista dei beni non venduti indicando il valore di mercato imposto all'importazione.

Se il fornitore estero A è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, per effetto della riesportazione l'ufficio doganale d'uscita non gli restituisce l'IVA riscossa all'importazione. Gli viene consegnato solamente il documento di esportazione con il quale egli può documentare nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein che ha riesportato il bene.